

Terna S.p.A.

AVVISO AL PUBBLICOOggetto: Terna S.p.A. C.F. e P.I. 05779661007 - **Decreto interministeriale****N.239 EL-422/329/2021 del 23 febbraio 2021 - Autorizzazione Terna****costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica 150 kV di Torre****Annunziata e relativi raccordi alla Rete elettrica di Trasmissione****Nazionale**

◆◆◆◆◆◆

La Società Terna S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani, 70

– 00156 - Roma - C.F. e P.I. 05779661007

RENDE NOTO

che l'opera in oggetto è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio in data

23 Febbraio 2021 con il Decreto N.239 EL-422/329/2021, dal Ministero dello

Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela

e del Territorio e del Mare; di seguito si riporta il testo del decreto

autorizzativo.

◆◆◆◆◆◆

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la

sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di

energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore

energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni

vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ...sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 16 dicembre 2020 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1°

aprile 2012;

VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20190028829 del 17 aprile 2019 (prot. MiSE n. 0009612 del 7 maggio 2019), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una stazione elettrica (S.E.) a 150 kV denominata "Torre Annunziata" e dei raccordi in cavo a 150 kV alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN), in comune di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

1. l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-quater del citato d.P.R. n. 327/2001;

2. la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato d.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l'intervento rientra nel più complessivo progetto di riassetto della RTN della Penisola Sorrentina ed è un'opera necessaria all'incremento della sicurezza della porzione di RTN compresa tra

Castellammare, Torre Annunziata e l'Isola di Capri;

CONSIDERATO che il progetto prevede la trasformazione dell'esistente nodo di rete a 150 kV di Torre Annunziata in una S.E. in doppia sbarra raccordata in entra-esce all'esistente elettrodotto "Castellammare – Torre Annunziata Centrale";

CONSIDERATO che la S.E. di "Torre Annunziata" avrà una sezione 150 kV doppia sbarra in tecnologia blindata (GIS), che consentirà l'incremento dell'affidabilità del collegamento della Cabina Primaria (C.P.) di Castellammare e dell'Isola di Capri attualmente connesse alla RTN mediante la C.P. a 150 kV di "Torre Centrale";

CONSIDERATO che, in particolare, il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- INTERVENTO 1

- S.E. di smistamento a 150 kV denominata "Torre Annunziata" in soluzione blindata (GIS);

- INTERVENTO 2

Realizzazione dei seguenti collegamenti a 150 kV in cavo della S.E. di "Torre Annunziata" alla RTN:

- "CP Castellammare – S.E. di Torre Annunziata" e "CP Torre Centrale – S.E. di Torre Annunziata" mediante la realizzazione di un entra-esce sull'esistente cavo a 150 kV "CP Torre Centrale – CP Castellammare";

- un secondo collegamento "CP Torre Centrale – S.E. di Torre Annunziata";

- collegamento "Nodo di rete (reattore) Torre Annunziata – S.E. Torre

Annunziata” in sostituzione del collegamento “Nodo di Rete (reattore) di Torre annunziata – CP Torre Centrale” che sarà dismesso;

- “S.E. Capri – S.E. di Torre Annunziata” mediante l’attestazione dell’esistente collegamento in cavo “Nodo di Rete (reattore) di Torre Annunziata – S.E. Capri”;

VISTA la dichiarazione, allegata all’istanza, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.l. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza prot. n. TERNA/P20190028829 del 17 aprile 2019 la società Terna Rete Italia S.p.A. ha dichiarato che *“l’intervento ha caratteristiche tali per cui non è soggetto a procedura di valutazione di impatto ambientale” né a “verifica di assoggettabilità a VIA”, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 6, comma 6”;*

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20190024175 dell’1 aprile 2019, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha comunicato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che *“gli interventi previsti, non essendo inseriti in alcuno degli Allegati alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., non sono sottoposti a procedura di VIA, né a verifica di assoggettabilità” e di ritenere, inoltre, “che non ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs.152/2006”;*

VISTA la nota prot. n. 0009700 dell'8 maggio 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che il soggetto richiedente ha dato Avviso dell'avvio del procedimento tramite raccomandata A/R prot. n. TERNA/P20190040964 del 6 giugno 2019, al proprietario interessato dall'intervento;

ATTESO che, a seguito della suddetta comunicazione, non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli con

nota prot. n. 0018967 del 12 dicembre 2019;

VISTA la nota prot. n. 0007858 del 9 maggio 2019, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha comunicato l'avvio del predetto endoprocedimento;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la nota prot. n. 0028044 del 17 dicembre 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata; (*Allegato 1*);

VISTA la Deliberazione n. 400 del 28 luglio 2020, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o

nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende

dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in

quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al

fine di migliorare la sicurezza di esercizio e l'affidabilità della rete elettrica

nell'area con particolare riferimento al collegamento elettrico tra l'Isola di

Capri ed il Continente;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete

Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni

intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la

disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di

impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del

trasporto di energia elettrica;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. Terna/P20210010685 dell'8 febbraio

2021, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle

prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione,

essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la

possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di

delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la

Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio di una stazione elettrica a 150 kV denominata "Torre Annunziata" e dei raccordi in cavo a 150 kV alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, in comune di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione ed il tracciato individuati nella Planimetria catastale n. DGFR17060BCS18009_01 del 20 febbraio 2019, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque

denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i..

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

5. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche

e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che deve avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA	PER LA CRESCITA
SICUREZZA DEI SISTEMI	SOSTENIBILE E LA QUALITA'
ENERGETICI E GEOMINERARI	DELLO SVILUPPO
(Ing. Gilberto Dialuce)	(Dott. Oliviero Montanaro)

Firmato
digitalmente da

Pietro Vicentini

e-mail = pietro.vicentini@terna.it
Data e ora della firma: 01/04/2021
09:17:52